

GROSSETOFIERE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE **GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8.06.2001, n.231

PARTE SPECIALE

PREMESSA

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si compone di una parte introduttiva e di singole sezioni.-

La parte introduttiva è relativa alla:

- definizione dei principi generali cui deve uniformarsi la condotta dei destinatari del Modello, ovvero gli Organi Sociali, i Dipendenti, i partners commerciali ed i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto di Grossetofiere;
- individuazione dei reati e delle aree di attività a rischio (c.d. attività “sensibili”);
- definizione dei principi generali per la predisposizione dei protocolli di prevenzione.

Le singole sezioni sono relative alle specifiche categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e rilevanti per Grossetofiere, e specificano

1. le fattispecie di reato previste nel Decreto
2. le potenziali aree di attività a rischio (c.d. attività “sensibili”), e le relative procedure generali di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati;
3. i principi di comportamento e controllo in tali aree a rischio;
4. il controllo dell’O.d.V. nell’ambito delle attività sensibili.

Tali sezioni sono suddivise, a seconda del grado di rischio per Grossetofiere dei relativi reati, come segue:

I - REATI CON RISCHIO SUSSISTENTE

- Parte Speciale “A” – Reati contro la P.A.
- Parte Speciale “B” – Reati societari
- Parte Speciale “C” – Corruzione tra privati
- Parte speciale “D” – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita
- Parte Speciale “E” – Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale “F” – Impiego di lavoratori stranieri irregolari

II - REATI CON RISCHIO SCARSO

- Parte Speciale “G” - Delitti informatici, trattamento illecito dei dati e violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale “H” - Reati Ambientali

III - REATI CON RISCHIO NULLO

- Parte Speciale “I” – Delitti di criminalità organizzata
- Parte Speciale “L” – Delitti contro la personalità individuale

- Parte Speciale “M” – Reati con finalità di terrorismo ed eversione

PARTE INTRODUTTIVA

A. PRINCIPI GENERALI

I destinatari del presente modello di organizzazione e gestione, senza eccezione alcuna, devono:

- ⇒ rispettare le leggi italiane e comunitarie e non possono in alcun modo indurre, sollecitare o costringere altri destinatari a violare tali norme (c.d. Principio del rispetto delle leggi);
- ⇒ mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione dell’attività per Grossetofiere e non possono divulgare, o utilizzare a profitto proprio o di terzi. notizie o informazioni riservate attinenti alle attività di tale Società (c.d. Principio di riservatezza)
- ⇒ gestire in maniera trasparente e corretta tutte le operazioni, garantendo la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione (c.d. Principio di correttezza)
- ⇒ valutare, prima di ogni operazione, la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, ed operare affinché tali conflitti vengano evitati; a tal fine, in presenza di una qualunque situazione di potenziale conflitto di interesse, devono darne comunicazione al Direttore, il quale ne informerà l’Organismo di Vigilanza, valutando poi se sospendere l’operazione ovvero concluderla nel rispetto delle condizioni di mercato (c.d. Principio del divieto di conflitto di interesse)
- ⇒ astenersi dal porre in atto comportamenti di ogni genere finalizzati a favorire, direttamente o indirettamente, singole persone o gruppi di persone o società, ovvero a discriminare le persone sul presupposto di opinioni politiche o culturali, della religione, del sesso, dell’età, dello stato di salute o della razza (c.d. Principio di imparzialità)
- ⇒ operare con diligenza per evitare un uso improprio dei beni della Società, curando di mantenere e salvaguardare l’efficienza e la durata di tali beni (c.d. Principio di tutela dei beni aziendali)
- ⇒ rispettare scrupolosamente le procedure interne previste per i processi dispositivi ed i flussi finanziari, in entrata ed in uscita (c.d. Principio del rispetto delle procedure nella gestione dei processi e dei flussi finanziari)
- ⇒ astenersi dall’offrire, promettere o richiedere a chicchessia (in nome e per conto della Società o a titolo personale) denaro, beni,

servizi o benefici di qualsiasi genere, ovvero dal porre in essere attività che sotto qualsiasi veste, diretta o indiretta, sia finalizzata ad acquisire condizioni di favore per sé o la Società nella conduzione di operazioni, ovvero comunque nello svolgimento di attività per la Società. Sono viceversa consentiti omaggi di modico valore (ovverosia di un valore non superiore ad €.100,00), purché siano effettuati in modo da essere interpretati esclusivamente come normali segni di cortesia nello svolgimento dell'attività (c.d. Principio del divieto di benefici e regalie)

B. INDIVIDUAZIONE DEI REATI E DELLE AREE SENSIBILI

Poiché il D.Lgs. 231/2001 (art. 6, comma 2, lett. a) prevede che il Modello debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”, Grossetofiere ha individuato – fra tutti gli illeciti previsti dal Decreto - quelli astrattamente perpetrabili nell'ambito della propria specifica attività ed organizzazione, identificando poi i processi o le aree in relazione alle quali sussiste il rischio teorico di commissione di tali illeciti, con indicazione del grado di rischio correlato.-

I risultati di tale indagine devono peraltro intendersi suscettibili di modificazioni nel tempo, in forza dei possibili futuri mutamenti della struttura o dell'attività aziendale, nonché di modificazioni legislative.

Valutazione globale del rischio implicito:

rischio SUSSISTENTE	reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, corruzione tra privati, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, impiego di lavoratori stranieri irregolari
rischio SCARSO	delitti informatici, trattamento illecito dei dati e violazione del diritto d'autore, reati ambientali
rischio NULLO	delitti di criminalità organizzata, delitti contro la personalità individuale, reati con finalità di terrorismo ed eversione

Per ciascuna delle fattispecie criminose sopra evidenziate, il cui rischio implicito non è stato ritenuto nullo, il presente Modello individua le singole attività sensibili e qualifica i principi di controllo e di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.

Per ciascuna delle fattispecie criminose sopra evidenziate, il cui rischio implicito è stato ritenuto nullo, il presente Modello si è limitato ad elencare le principali ipotesi di reato, senza indicazioni di prescrizioni.-

REATI CON RISCHIO SUSSISTENTE

SEZIONE "A"

- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, trattate nel presente capitolo.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione del fenomeno della distrazione di finanziamenti pubblici)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione;
- Condotta incriminata: la destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti a fini diversi da quelli previsti, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento sono stati concessi
- Dolo: generico e consiste nella volontaria distrazione della erogazione pubblica dalle finalità originarie.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione delle condotte illecite non idonee ad integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640/bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640/bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinque (pari ad Euro 3.999,96) si applica soltanto la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquantamila lire (pari a da Euro 5.164 a Euro 25.822). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione;
- Condotta incriminata: l'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute
- Dolo: generico e consiste nella volontaria e consapevole utilizzazione delle dichiarazioni o documentazioni false, o nella volontaria e consapevole omissione delle informazioni dovute.

Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

(fattispecie delittuosa, nella parte rilevante per la responsabilità dell'ente collettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzata alla repressione delle condotte di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni (pari a da Euro 51,64 a Euro 1.032,91). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni (pari a da Euro 309,87 a Euro 1.549,37): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. (...)”.

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato;
- Condotta incriminata: il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente ottenuto attraverso l'uso di artifici o raggiri che, inducendo in errore lo Stato o l'ente pubblico, abbiano determinato il compimento da parte di questi ultimi di atti di disposizioni patrimoniali ad essi dannosi
- Dolo: generico e consiste nella volontaria e cosciente condotta fraudolenta di trarre in inganno lo Stato, l'ente pubblico o quello comunitario, e di determinare, con tale mezzo, l'erogazione del contributo economico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione delle condotte di truffa aventi ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o

altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee ai fini di incentivazione economica)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art.640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato;
- Condotta incriminata: il conseguimento di contributi e/o erogazioni pubbliche o comunitarie da parte dell’agente attraverso l’uso di artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l’ente erogatore
- Dolo: generico e consiste nella volontaria e cosciente condotta fraudolenta di trarre in inganno lo Stato, l’ente pubblico o quello comunitario, e di determinare, con tale mezzo, l’erogazione del contributo economico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640 ter c.p.)

(fattispecie delittuosa, nella parte rilevante per la responsabilità dell’ente collettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, finalizzata alla repressione delle condotte di truffa realizzate peculiarmente attraverso l’alterazione di sistemi informatici o telematici ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni (pari a da Euro 51,64 a Euro 1.032,91). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni (pari a da Euro 309,87 a Euro 1.549,37) se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (j)”.

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato;
- Condotta incriminata: la manomissione di sistemi informatici o telematici, nell’alterazione o immissione di dati, e/o nell’alterazione del c.d. software
- Dolo: generico e consiste nella volontaria e cosciente condotta di alterare il sistema informatico, i suoi dati e/o il software, e di determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto ai danni del-

lo Stato o di altro ente pubblico

Concussione (art. 317 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione del fenomeno degli abusi del proprio ufficio per costringere o indurre taluno al pagamento o alla promessa di danaro o altre utilità)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

- Soggetto attivo del reato: il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio (a tal fine rileva l’attività in concreto esercitata e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto);
- Condotta incriminata: costrizione o induzione al pagamento o alla promessa di pagamento di una somma di danaro o di altra utilità perpetrate attraverso un abuso della propria qualità o dei propri poteri
- Dolo: generico e consiste nella volontà di porre in essere la condotta abusiva con la consapevolezza del carattere indebito della dazione o della promessa del danaro o dell’altra utilità

Corruzione per un atto di ufficio (art.318 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione impropria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per il compimento di un atto relativo ai suoi poteri e comunque conforme ai suoi doveri d’ufficio, un compenso che non gli è dovuto)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

- Soggetto attivo del reato: il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato ed il privato;
- Condotta incriminata: scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto del proprio ufficio
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto di ufficio

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione del fenomeno della c.d. corruzione propria, ovvero della conclusione di accordi tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo ai suoi poteri ma contrario ai suoi doveri d'ufficio, un compenso che non gli è dovuto)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

- Soggetto attivo del reato: il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato;
- Condotta incriminata: scambio di danaro o altra utilità contro il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata repressione dei fenomeni corruttivi in ambito giudiziario)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

- Soggetto attivo del reato: il pubblico ufficiale ed il privato;
- Condotta incriminata: fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo
- Dolo: specifico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del pubblico ufficiale di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta, al fine di danneggiare o favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata repressione del fenomeno della c.d. concussione per induzione)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.-

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

- Soggetto attivo del reato: il pubblico ufficiale ed il privato;
- Condotta incriminata: fatti di suggestione, persuasione o pressione morale, posti in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, al fine di indurre lo stesso a dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità
- Dolo: specifico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di indurre il privato a dare o promettere altri denaro od altra utilità e del privato di accogliere tale induzione, dando o promettendo denaro od altra utilità.

Corruzione attiva (art.321 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata repressione del fenomeno della c.d. corruzione attiva)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”

- Soggetto attivo del reato: qualunque privato (anche il pubblico ufficiale, perché quando costui corrompe agisce sempre quale privato)
- Condotta incriminata: dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità quale retribuzione indebita per un atto d'ufficio
- fatti di suggestione, persuasione o pressione morale, posti in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nei confronti del privato, al fine di indurre lo stesso a dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità
- Dolo: specifico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di dare o promettere una utilità ad un pubblico ufficiale, intendendo in tal modo retribuire il pubblico ufficiale per un atto del suo ufficio.

Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata a sanzionare anche i c.d. tentativi unilaterali di corruzione, ovvero le condotte di istigazione alla corruzione che non siano state accolte)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”

- Soggetto attivo del reato: il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed il privato;
- Condotta incriminata: istigazione, non accolta, da parte del privato o del pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio) rispettivamente ad accettare o ad offrire danaro o altre utilità per il compimento, il ritardo o l'omissione di atti d'ufficio
- Dolo: specifico e consiste nella coscienza e volontà di istigare l'accettazione o l'offerta di danaro, affinché un determinato atto del pubblico ufficiale (o dell'incaricato del pubblico servizio) sia compiuto, ritardato od omesso

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi comunitari)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone

comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”

- Soggetto attivo del reato: è il membro o il funzionario degli organismi comunitari ed il privato.;
- Condotta incriminata: fatti di peculato, concussione, corruzione o istigazione alla corruzione
- Dolo: generico o specifico a seconda di quale tra le predette fattispecie viene in concreto realizzata

1. ATTIVITÀ A RISCHIO

Tutte le ipotesi delittuose sopra richiamate trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti della società con la Pubblica Amministrazione (anche di Stati esteri); possono quindi ritenersi a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "rischio diretto"), o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

In considerazione di ciò, agli Amministratori, ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni (che agiscono in nome o per conto di Grossetofiere) è assolutamente vietato costringere o indurre qualcuno a dare o ad pro-

mettere indebitamente, per sé o per terzi (compreso Grossetofiere) denaro o altra utilità.

In particolare, ai fini del Modello sono individuate “a rischio” le seguenti attività:

- gestione dei rapporti con enti pubblici per dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.
- gestione dei rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni
- gestione del processo di amministrazione del personale
- gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza
- gestione delle trasferte
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali
- gestione degli acquisti
- gestione delle consulenze
- gestione della immobilizzazioni materiali e immateriali
- gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e uscita
- gestione delle attività di marketing (es. sponsorizzazioni, ecc.)
- gestione dell'attività di recupero crediti
- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi
- gestione dei rapporti con i clienti
- gestione dei rapporti con enti organizzatori

1.1 Gestione rapporti con Enti pubblici, Istituti di credito, soci, ecc. per dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso il contatto con i rappresentanti della P.A., con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore per Grossetofiere) e la truffa a danno della Stato (che potrebbe essere consumato attraverso documenti o condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno all'Ente pubblico)

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- ogni attività aziendale deve essere svolta in modo tale da garantire completezza e veridicità nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto delle istanze rivolte alla P.A. o forniti in esecuzione degli adempimenti richiesti o comunque necessari
- oltre al Presidente ed al Direttore, i soggetti che inviano o trasmettono richieste, dati o informazioni, in nome e per conto di Grossetofiere ad Enti pubblici devono essere autorizzati tramite delega interna (disposta o in via generale ovvero volta per volta, ed in tal caso archivia-

ta), che specifichi esattamente i poteri del delegato

- la documentazione consegnata o trasmessa, anche in via telematica, all'Ente pubblico, deve essere necessariamente archiviata in copia da parte di ciascun soggetto coinvolto nel processo, e ciò per garantirne la piena tracciabilità.-

1.2 Gestione dei rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni

In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la corruzione (che potrebbe essere commesso nell'occasione del contatto con i rappresentanti della P.A. allo scopo di influenzare posizioni e decisioni a favore per Grossetofiere) e la truffa a danno della Stato (che potrebbe essere consumato attraverso una condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della P.A., da cui derivi un danno allo Stato)

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- a) solamente Presidente e Direttore di Grossetofiere sono autorizzati a interloquire con i rappresentanti degli Enti autorizzativi e di controllo
- b) eventuali ulteriori soggetti possono interloquire con i rappresentanti della P.A. in occasione di visite e ispezioni, purché espressamente individuati e autorizzati tramite delega scritta, che deve essere archiviata
- c) tutti gli atti ed i documenti (es. verbale di ispezione, copie della documentazione fornita, ecc.) relativi ogni specifica verifica o ispezione dovranno essere archiviati da parte dei soggetti che hanno assistito alla verifica, e ciò per garantire la tracciabilità del processo.-

1.3 Gestione del processo di amministrazione del personale

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile è quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso l'assunzione o l'erogazione di premi ad un dipendente "gradito" alla P.A. Amministrazione, per ottenerne indebiti favori)

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- a) i processi di selezione, assunzione, formazione, retribuzione e gestione dei dipendenti deve avvenire senza discriminazioni di sorta, di qualunque natura
- b) nella fase di acquisizione e gestione del curriculum-vitae è necessario garantire la tracciabilità delle relative fonti di reperimento
- c) nella fase di selezione è necessario che siano coinvolti due soggetti, uno per il giudizio "tecnico" ed uno per quello "attitudinale".
- d) nella fase di formulazione dell'offerta e in quella di assunzione è ne-

cessario che si proceda alla scelta in conseguenza della complessiva valutazione di idoneità, determinando la retribuzione e le altre condizioni contrattuali in linea con i parametri normativi e con la politica aziendale, verificando in ogni caso – all’atto della sottoscrizione dell’assunzione – l’effettiva esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

- e) per eventuali passaggi di livello di dipendenti, ovvero in caso conferimenti di premi o di elargizioni ad hoc ai dipendenti, così come per la valutazione del personale e la verifica degli eventuali obiettivi prefissati, si dovrà sempre provvedere, a cura dei soggetti coinvolti nel processo, all’archiviazione della documentazione relativa a tutti gli adempimenti svolti, e ciò per garantire la tracciabilità del processo.-

1.4 Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile é quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso il riconoscimento o la concessione di vantaggi ad esponenti della P.A. o a persone o enti “gradite” agli stessi soggetti, per ottenere facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali).-

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) non è consentito né agli Amministratori né ai dipendenti di Grosseto fiere di corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici di qualsiasi natura od entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio: sono permessi solo omaggi di valore non superiore ad €.100,00, purché siano effettuati esclusivamente come normali segni di cortesia nello svolgimento dell’attività aziendale;
- b) non è consentito né agli Amministratori né ai dipendenti di Grosseto fiere di accettare regali, viaggi, soggiorni in hotel o sconti da parti terze; l’eventuale relativa offerta dovrà essere declinata con una lettera di ringraziamento che contenga l’indicazione del divieto imposto dai principi etici della Società, ovvero – ove ciò non fosse possibile – i beni ricevuti dovranno essere messi a disposizione della Società, che provvederà a gestirli nel rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello
- c) verrà formalmente richiesto ai collaboratori esterni, con specifica clausola da inserire nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico, con l’esplicita previsione di risoluzione di diritto dal rapporto in caso di inadempimento
- d) le spese da sostenere per regali, omaggi e spese di rappresentanza sono autorizzate soltanto dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o per delega, ad eccezioni delle spese fino ad €.200,00: in ogni caso,

per ogni regalo, omaggio e spesa di rappresentanza sostenuta, deve essere indicato il nome del destinatario, il valore del bene o della prestazione riconosciuta, e le relative motivazioni

1.5 Gestione delle trasferte

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile é quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso il sostenimento di spese, da parte della Società, in favore di esponenti della P.A. o a persone o enti "gradite" a tali soggetti, per ottenere facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali .-

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) l'autorizzazione alla trasferta è demandata al Direttore di Grossetofiere oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di specifica modulistica interna, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, in assenza della quale gli anticipi di cassa o le spese effettuate con carta di credito sono addebitati tramite trattenuta in busta paga, e le spese anticipate non rimborsate;
- c) i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare l'archiviazione delle singole fasi del processo (autorizzazione alla trasferta, presenza di giustificativi, ecc.,) in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte

1.6 Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali

In relazione a tale processo, relativo all'utilizzo di beni strumentali quali cellulare aziendale, automezzi, personal computer, ecc., il reato astrattamente ipotizzabile è quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso l'assegnazione o la concessione della possibilità di utilizzo di beni strumentali aziendali a persone o società "gradite" a soggetti della P.A., per ottenere in cambio favori o facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali).-

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) la richiesta di utilizzo personale del bene strumentale o di altra utilità aziendale deve essere motivata attraverso formale richiesta dell'interessato, sia esso dipendente ovvero amministratore
- b) l'utilizzo del bene strumentale può essere autorizzata solamente dal Presidente ovvero dal Direttore di Grossetofiere
- c) tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere

all'archiviazione delle sue singole fasi (richiesta, autorizzazione, ecc.) nonché della relativa documentazione (ricevute fiscali, giustificativi, rimborsi, ecc.), in modo tale da permettere la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte operate

1.7 Gestione degli acquisti

In relazione a tale processo, relativo alle attività inerenti l'acquisizione di beni (quali beni di consumo o arredi) e di servizi (quali attività di comunicazione e sponsorizzazioni), il reato astrattamente ipotizzabile è quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso l'assegnazione di contratti o di ordini di acquisto a persone o società "gradite" a soggetti della P.A., per ottenere in cambio favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali).-

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) solo il Direttore di Grossetofiere (oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione) può approvare e concludere acquisti da fornitori di beni o servizi nel rispetto del budget approvato nel periodo di riferimento, ad eccezione di ipotesi di particolare urgenza, nel quale caso la decisione dovrà essere poi ratificata dal Consiglio di Amministrazione
- b) la scelta deve essere svolta fra diversi offerenti, così da garantire un'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili), sia nel caso di acquisto di beni che di servizi (ad es. consulenze).
- c) nel caso di assegnazione di incarichi a consulenti, professionisti e collaboratori esterni:
 - i relativi incarichi conferiti dovranno essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
 - la scelta del consulente – il quale non potrà trovarsi in conflitto d'interessi con la Società o con l'incarico assegnato - dovrà sempre essere fondata su comprovate capacità tecniche e professionali rispondenti all'incarico da espletare
 - nel caso di consulenze affidate a soggetti incaricati di rappresentare Grossetofiere nei confronti della P.A., nei relativi contratti di incarico dovrà essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etici adottati dalla Società, nonché una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con la previsione delle conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
- d) è consentito peraltro derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti di servizi basati sulla fiducia (es. affidamento di incarichi professionali a professionisti fiduciari).

- e) tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta dalla fornitura, comparazione dei preventivi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

1.8 Gestione delle vendite

In relazione a tale processo, relativo alle attività inerenti la vendita di beni, spazi o servizi di ogni genere, il reato astrattamente ipotizzabile è quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso un trattamento contrattuale a condizioni "di favore" a persone o società "gradite" a soggetti della P.A., per ottenere in cambio utilità personali ovvero nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali).-

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) la vendita di beni, spazi o servizi in genere da parte di Grossetofiere dovrà avvenire di norma previa pubblicità della relativa offerta sul sito della società ovvero attraverso le forme tipiche delle attività svolte (invio moduli di adesione, ecc.), così da garantire la massima trasparenza anche documentale dell'intero processo ed il miglior risultato economico per la società;
- b) è fatta salva la possibilità per Grossetofiere di concludere trattative di vendita di propri beni, spazi o servizi anche attraverso trattativa privata, nell'esclusivo interesse della società, solo allorché autorizzata e vistata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) le vendite di beni, spazi o servizi di Grossetofiere dovranno essere effettuate, di norma, alle condizioni contrattuali previste dal Regolamento generale della specifica attività esercitata;
- d) il Consiglio di Amministrazione di Grossetofiere ha facoltà di dare mandato al Presidente di autorizzare trattative – anche su indicazione del Direttore – a condizioni contrattuali diverse da quelle previste in via generale dal Regolamento della specifica attività esercitata, al fine di garantire alla società il miglior risultato economico: in tal caso l'autorizzazione del Presidente dovrà essere sempre scritta e debitamente archiviata, al fine della sua tracciabilità.-

1.9 Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e uscita

In relazione a tale processo – relativo a tutte le attività di movimentazione del denaro della Società (c/c bancario, emissione assegni, ecc.) e dei flussi finanziari in entrata e uscita (es. incasso e pagamenti tramite denaro con-

tante, assegni, bonifici, ecc.) il reato astrattamente ipotizzabile è quello di corruzione (che potrebbe essere consumato con il riconoscimento o la concessione di vantaggi o di pagamenti a persone o società “gradite” a soggetti della P.A., per ottenere facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali)

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e chiara, e devono essere documentate e registrate.
- b) l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente ed autorizzato dal Direttore o dall'Organo Amministrativo
- c) nessun pagamento superiore ad € 500,00 può essere effettuato in contanti
- d) tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare l'archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta, autorizzazione, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

1.10 Gestione delle immobilizzazioni

In relazione a tale processo il reato astrattamente ipotizzabile è quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso l'acquisto di un immobile ad un prezzo più alto del valore, al fine di favorire esponenti della P.A. o persone o enti “gradite” a tali soggetti, al fine di ottenere facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali)

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) è riservata esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Grosse-tofiere la valutazione sull'opportunità di vendere o comprare immobili e partecipazioni e la determinazione delle condizioni (prezzo, durata, modalità operative ecc.), nonché l'accettazione degli accordi negoziati
- b) è demandata al Direttore ed al Presidente del Consiglio di Amministratore l'individuazione delle opportunità del mercato e la negoziazione per il raggiungimento delle migliori condizioni possibili; al Direttore è demandata altresì la predisposizione della documentazione necessaria per la formalizzazione dell'acquisto o della vendita decise dal Consiglio di Amministrazione, unitamente agli altri soggetti eventualmente coinvolti (es. legale, notaio, ecc.)
- c) tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere alla all'archiviazione delle varie fasi del processo, e ciò per garantirne la piena tracciabilità.-

1.11. Gestione delle attività di marketing (es. sponsorizzazioni, ecc.)

In relazione a tale processo il reato astrattamente ipotizzabile è quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso il riconoscimento o la concessione di vantaggi ad esponenti della P.A. o persone o enti “gradite” a tali soggetti, al fine di ottenere facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali)

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) solamente il Direttore o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, possono stipulare contratti per le attività di marketing
- b) I soggetti coinvolti nel processo devono verificare il corretto adempimento della controprestazione, provvedendo all’archiviazione della documentazione relativa alle singole fasi del processo, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni e delle scelte.

1.12 Gestione delle attività di recupero crediti

In relazione a tale processo il reato astrattamente ipotizzabile é quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso tramite lo stralcio di un credito a favore di enti pubblici o di persone o società “gradite” alla P..A., al fine di ottenere in cambio facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali)

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) la Direzione di Grossetofiere svolge le attività di analisi periodica dei crediti scaduti, di verifica dei crediti incassati e effettua il sollecito di pagamento tramite telefonata, ovvero fax, mail o raccomandata
- b) in relazione alle informazioni fornite dal Direttore il Consiglio di Amministrazione valuta ed eventualmente autorizza stralci o accordi stragiudiziali, passaggio alla fase legale ovvero archiviazione della relativa posizione
- c) i soggetti coinvolti devono garantire l’evidenza documentale delle singole fasi del processo (lettera di sollecito, risposta del cliente, valutazione su eventuali stralci, autorizzazione alla dilazione del debito, ecc.) e provvedere all’archiviazione di tutta la documentazione inerente il processo.

1.13. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

In relazione a tale processo il reato astrattamente ipotizzabile é quello di corruzione (nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale com-

petenti a giudicare sul contenzioso di interesse di Grossetofiere, e/o di rappresentanti della P.A. quale controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali favorevoli), di truffa a danno dello Stato (nel caso in cui dalla decisione fondata su prove documentali false e/o alterate o condotte volutamente artificiose, derivasse un danno patrimoniale nei confronti della P.A.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (che potrebbe essere consumato inducendo qualcuno chiamato a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni o a renderle mendaci)

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) la gestione dei rapporti con i legali esterni é affidata al Direttore ed al Presidente, mentre la valutazione sulla necessità od opportunità di addivenire ad un accordo transattivo oppure di procedere con il contenzioso è affidata al Consiglio di Amministratore, previo parere del Direttore e del Presidente
- b) La firma degli atti inerenti, compresi gli eventuali accordi transattivi, è riservata solamente ai soggetti muniti di idonei poteri (Presidente del Consiglio di Amministrazione).
- c) é vietato a tutti i destinatari, compreso quindi anche agli avvocati ed eventuali consulenti incaricati dalla Società, indurre con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro od altra utilità la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
- d) per la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta, compreso quella dei legali esterni, deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

1.14 Gestione dei rapporti con enti organizzatori

In relazione a tale processo il reato astrattamente ipotizzabile é quello di corruzione (che potrebbe essere consumato attraverso il riconoscimento o la concessione di vantaggi ad esponenti della P.A. o persone o enti "gradiate" ai soggetti della stessa P.A., al fine di ottenere facilitazioni nello svolgimento delle attività aziendali), al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali favorevoli

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa:

- a) i contatti preliminari e la fase iniziale della negoziazione sono riservati al Direttore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gros-

setofiere, con il supporto dei propri addetti ovvero dei legali o dei consulenti di cui decidessero di servirsi

- b) in caso di accordo, il tipo di prestazione, le modalità di erogazione e il relativo compenso devono essere previsti in apposito contratto sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione: é vietato effettuare prestazioni servizi da parte di Grossetofiere in mancanza di un contratto debitamente sottoscritto dalla controparte.
- c) ogni soggetto coinvolto nel processo provvede all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione inerente, e ciò al fine di garantire la massima tracciabilità del processo.

2.- I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati in danno della P..A.;
- verifica, con il supporto delle strutture competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore;
- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei destinatari, qualora riscontrati dall'esame dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione e proposte di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

SEZIONE "B"
- REATI SOCIETARI -

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dall'art. 25 ter del Decreto (introdotto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61), in tema di reati societari.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti posti in essere dai soggetti indicati dalla norma in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile; c.d. "falso in bilancio")

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
- Condotta incriminata: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società, od omissione nelle stesse sedi di determinate informazioni obbligatorie.
- Dolo: specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti degli amministratori che abbiano carattere ostativo del controllo sia interno che esterno della società)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di con-

trollo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa .

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori
- Condotta incriminata: occultamento di documenti o compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegue un danno ai soci.
- Dolo: generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti che tendano a non garantire l'effettività del capitale sociale)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori
- Condotta incriminata: restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, al di là dei casi in cui ciò è espressamente consentito
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà di restituire i conferimenti, realmente o fittiziamente, o di liberare dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione della distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili)

“Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La

restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”.

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori
- Condotta incriminata: distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (art.2628 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti che tendano a minare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori
- Condotta incriminata: violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata, cui consegua una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione delle operazioni dannose per i creditori sociali)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori
- Condotta incriminata: violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti che tendano ad "annacquare" il capitale sociale, rendendo inferiore a quello dichiarato il capitale realmente conferito dai soci)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori ed i soci conferenti
- Condotta incriminata: formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai

creditori prima del giudizio estingue il reato”.

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente i liquidatori
- Condotta incriminata: violazione della norma che impone l’obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.

- Soggetto attivo del reato: ai fini di cui al D.Lgs. n.231/01 gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza
- Condotta incriminata: l’attività simulata o fraudolenta per mezzo della quale si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che sia idonea a determinare la maggioranza in assemblea..
- Dolo: specifico e consiste nel porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 40 ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”.

- Soggetto attivo del reato: ai fini di cui al D.Lgs. n.231/01 gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza

- Condotta incriminata: diffusione di notizie false, o effettuazione di operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
- Dolo: generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza, come Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi . Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

- Soggetto attivo del reato: esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
- Condotta incriminata: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle socie-

tà soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

- Dolo: specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte

Abuso di informazioni privilegiate o insider trading (Art. 184 Dlg. 24/02/98 n. 58)

Norma che tutela l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o strumenti finanziari che, resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Manipolazione di mercato (Art. 185 Dlg. 24/02/98 n. 58)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.

1.- ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati societari, Grossetofiere ritiene di individuare le seguenti attività "a rischio":

- gestione della immobilizzazioni materiali e immateriali
- gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio e delle altre comunicazioni sociali destinate all'esterno
- gestione dei rapporti con i Soci e con gli Organi di Controllo
- gestione delle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e delle operazioni straordinarie
- influenza in assemblea dei soci
- gestione del ciclo contabile

1.1. Gestione della immobilizzazioni materiali e immateriali

Tale processo è già stato trattato nella Sezione "A" (reati contro la P.A.).- Si precisa, ai fini che qui interessano, che il Presidente del Consiglio di

Amministrazione di Grossetofiere, con il supporto del Direttore, è responsabile dei processi che contribuiscono alla attività valutative ed agli eventuali commenti in bilancio: è fatto carico ad entrambi, ognuno per quanto di propria competenza, di archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione delle immobilizzazioni (es. contratti di acquisto, perizie di stima, ecc.), le quali devono comunque sempre essere valutate secondo quanto previsto dalla normativa, utilizzando criteri e parametri prudenziali.-

1.2. Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio e delle altre comunicazioni sociali destinate all'esterno

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile è quello di false comunicazioni sociali e di illecite operazioni sulle quote sociali

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- a) tutti i soggetti coinvolti nel processo devono rispettare le procedure interne aziendali, in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità, alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali
- b) il Presidente, con il supporto del Direttore, garantisce la trasmissione con sufficiente anticipo del progetto di bilancio al Consiglio di Amministrazione e si assicura l'archiviazione dei verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti preposti al controllo.
- c) nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il Direttore è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione – convalidata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione – attestante:
 - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni contenute nelle scritture e nei documenti contabili messi a disposizione dalla Società stessa;
 - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti

1.3. Gestione dei rapporti con i Soci e con gli organi di controllo

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile è quello di "impedito controllo", ai sensi dell'art. 2625 del codice civile.

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- a) i rapporti con gli organi di controllo sono intrattenuti dal Presidente e dal Direttore, oltre che dagli eventuali ulteriori soggetti espressamente richiesti o incaricati
- b) il Direttore garantisce la tempestiva e completa evasione delle richieste di documentazione avanzate dagli organi di controllo, mantenendo

- chiara evidenza della documentazione consegnata
- c) è garantita la tracciabilità del processo attraverso la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Consiglio di Amministrazione.
- d) tutti i soggetti coinvolti nel processo sono responsabili dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza relativa all'esecuzione degli adempimenti svolti, prodotta nell'ambito delle attività relative alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo
- e) tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con i Soci e con gli organi di controllo, sono tenuti alla massima diligenza, trasparenza e collaborazione, assicurando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti, in conformità alle disposizioni di legge esistenti in materia, alle eventuali previsioni del Codice Etico ed alle seguenti ulteriori prescrizioni
- dovranno essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste o le istanze pervenute dallo stesso;
 - gli amministratori e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli organi di controllo devono porre in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non dovranno ostacolare in alcun modo le attività di controllo o di revisione;
 - i dati ed i documenti richiesti dovranno essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo, così da fornire informazioni accurate, complete e veritiere
 - è fatto divieto di porre in essere, ovvero collaborare o dare causa, alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, come – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati, tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, promettere o versare somme di denaro a membri degli organi di controllo con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.

1.4 Operazioni infragruppo, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile é quello di “false comunicazioni sociali, illegale ripartizioni degli utili e delle riserve,

formazione fittizia del capitale, nonché operazioni in pregiudizio dei creditori”, ai sensi dell’art. 2625 del codice civile.

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione e, laddove rilevi, i soggetti coinvolti nel processo decisionale della società, sono tenuti a:
 - osservare le norme di legge poste a tutela dell’integrità del capitale sociale, del patrimonio della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, informando il Consiglio di Amministrazione di ogni interesse personale che gli stessi abbiano in una determinata operazione della Società
 - adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti;
- b) è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di prevedere specifiche procedure da osservare nella gestione delle operazioni con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse (ivi incluse le operazioni poste in essere con le eventuali società controllate), così come per la gestione delle operazioni straordinarie.
- c) i membri del Consiglio di Amministrazione devono dare notizia all’intero Consiglio di ogni interesse che gli stessi, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, abbiano in un determinata operazione della Società, precisandone la natura ed i termini; tali comunicazioni devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza, che ne cura la conservazione e l’archiviazione
- d) tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l’acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto e delle procedure aziendali specificamente predisposte

1.5. Influenza in assemblea dei soci

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile é quello di “illecita influenza sull’assemblea”.-

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- a) l’Assemblea dei Soci – alla quale solamente i soci e gli amministratori sono autorizzati ad intervenire, oltre agli eventuali ulteriori soggetti espressamente autorizzati dalla stessa Assemblea – è convocata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto della Società
- b) tutti i soggetti coinvolti devono assicurare il rispetto, oltre che della normativa vigente, di quanto indicato nel Codice Etico adottato da Grossetofiere
- c) le votazioni in Assemblea dei soci devono assicurare i principi di tra-

sparenza e correttezza formale e sostanziale ed i relativi verbali devono riportare fedelmente l'andamento dei lavori e l'esito delle votazioni.

1.6. Gestione del ciclo contabile

In relazione a tale processo, il reato astrattamente ipotizzabile è quello di “false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”.-

Allo specifico fine della prevenzione di tali ipotesi delittuose:

- a) in tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità, alle formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti al massimo rispetto delle procedure interne aziendali,.
- b) Grossetofiere deve predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati contabili
- c) tutta l'attività svolta in tale processo deve essere registrata e tracciata, anche tramite l'archiviazione della relativa documentazione cartacea al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità

2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione della Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
 - ⇒ monitoraggio dell'efficacia delle procedure adottate per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - ⇒ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari
 - ⇒ verifica dell'effettiva indipendenza degli organi di controllo.
- Per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - ⇒ verifica dell'effettiva indipendenza degli organi di controllo
 - ⇒ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure adottate;
 - ⇒ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività

di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello

SEZIONE "C"
CORRUZIONE TRA PRIVATI

A seguito dell'entrata in vigore della legge n.190/2012 (c.d. "Legge Anti-corruzione") è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis (delitto di "corruzione tra privati) che prevede la possibile responsabilità amministrativa delle società in sede penale nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dei comportamenti in violazione del dovere di fedeltà imposto a determinati soggetti quali amministratori, direttori generali, ecc., nonché a tutelare la società e, in particolare, il suo patrimonio)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

- Soggetto attivo del reato: qualunque privato
- Condotta incriminata: dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori o a chi è da loro sottoposto alla direzione o alla vigilanza, per compiere od omettere atti inerenti al loro ufficio, cagionando danno alla società.
- Dolo: generico e consiste nella consapevolezza di dare o promettere utilità in vista della commissione o della omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio da parte degli amministratori o

direttori generali o i sindaci, o liquidatori

1. ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a tale reato, Grossetofiere ritiene di individuare come potenzialmente “a rischio” le seguenti attività:

- gestione dei rapporti con Assicurazioni e Banche
- gestione dei rapporti con i soggetti apicali e i dipendenti della Società

1.1 Gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi

In relazione a tale processo, ed allo specifico fine della prevenzione della predetta ipotesi delittuosa

- a) solamente il Direttore ed il Presidente sono autorizzati ad intrattenere rapporti formali con istituti di credito ed assicurativi
- b) ogni richiesta di polizza assicurativa, finanziamento o mutuo deve essere corredata da informazioni e dati di cui la società deve sempre garantire la veridicità e la completezza.
- c) tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione e alla conservazione della relativa documentazione consegnata o trasmessa agli istituti di credito e assicurativi, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità

1.2 Rapporti con i soggetti apicali e i dipendenti della Società

In relazione a tale processo, ed allo specifico fine della prevenzione della predetta ipotesi delittuosa

- a) tutti i soggetti coinvolti devono attenersi ai principi, alle regole e alla procedure interne della società: ogni richiesta di deviazione che non sia adeguatamente motivata dalla situazione contingente, deve essere prontamente segnalata all'Organismo di Vigilanza

tutti i soggetti coinvolti devono attenersi agli stessi principi generale di comportamento per le aree a rischio già disciplinati nella Sezionee “Reati contro la P.A” del presente Modello, ai quali si rimanda

2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione del reato previsto nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello

(Parte Generale e Speciale) nell'ottica di prevenzione della commissione dei reati in ambito di corruzione tra privati e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione e proposte di aggiornamento del Modello

SEZIONE "D"

- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA -

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie previste dall'art. 25 octies del Decreto (Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), trattate nel presente capitolo.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto)

"Fuori dai casi di concorso nel reato, chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da €.516 ad €.10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad €.516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato
- Condotta incriminata: l'acquisto, la ricezione o l'occultamento del denaro o delle cose provenienti da un delitto, ovvero la mera intromissione per fare acquistare, ricevere o occultare tale cose anche da un soggetto eventualmente in buona fede.
- Dolo: specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (ovvero intromettersi per farle acquistare, ricevere od occultare) al fine di conseguire un profitto per sé o per altri.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione di attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro"

a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648."

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato
- Condotta incriminata: la sostituzione, il trasferimento del provento delittuoso (come tale oggettivamente identificabile prima dell'operazione) e ogni altra operazione compiuta in relazione ad esso, realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto
- Dolo: specifico ed è rappresentato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato
- Condotta incriminata: l'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie
- Dolo: specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di far perdere le tracce della provenienza delittuosa dell'oggetto ricevuto e di impiegarlo in attività economiche o finanziarie

Antiriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata alla repressione dell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie da parte dell'autore del delitto presupposto o degli eventuali concorrenti)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da osta-

colare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato
- Condotta incriminata: l'impiego dei proventi delittuosi, da parte dell'autore o del concorrente del delitto presupposto, in attività economiche o finanziarie
- Dolo: specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di far perdere le tracce della provenienza delittuosa dell'oggetto provento del delitto commesso, impiegandolo in attività economiche o finanziarie

1. ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati indicati nell'art. 25 octies del D. Lgs. n.231/02, Grosse-toffiere ritiene di individuare le seguenti attività "a rischio":

- gestione degli acquisti e delle consulenze
- gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita

1.1. Gestione degli acquisti e delle consulenze

In relazione a tale processo, ed allo specifico fine della prevenzione delle predette ipotesi delittuose

- a) i soggetti coinvolti nella gestione degli acquisti devono verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori commerciali e

finanziari, consultando le banche dati pubbliche (relative ai dati pregiudizievoli, ai protesti, alle procedure concorsuali, alle esecuzioni forzate mobiliari ed immobiliari) ovvero anche acquisendo – eventualmente anche tramite società specializzate – informazioni commerciali sull'azienda e sui relativi amministratori e soci

- b) nei relativi contratti di acquisto o fornitura dovrà essere prevista una specifica clausola che vincoli la controparte all'osservanza dei principi etici adottati dalla Società, nonché una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con la previsione delle conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).
- c) tutti i soggetti coinvolti nel processo devono provvedere all'archiviazione della documentazione relativa a tutti gli adempimenti svolti, e ciò per garantire la tracciabilità del processo.-

1.2. Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita

In relazione a tale processo, ed allo specifico fine della prevenzione delle predette ipotesi delittuose

- a) solamente i soggetti muniti degli specifici poteri possono disporre delle risorse finanziarie e delle relative modalità di effettuazione dei pagamenti (mediante operazioni su conto corrente bancario, emissione di assegni, note spese, ecc.)
- b) il Direttore di Grossetofiere dovrà verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, tenendo conto della sede legale della società controparte e degli Istituti di credito utilizzati.
- c) il Direttore di Grossetofiere effettuerà periodicamente verifiche sulla contabilità, per verificare il rispetto – sotto ogni aspetto – della normativa in materia di antiriciclaggio

1.3. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) nell'ottica di prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e rilevazione dei comportamentali ano-

mali dei destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Direttore e aggiornamento del Modello.-

SEZIONE "E"

- REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -

Con l'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123) il Decreto 231/2001 ha esteso il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio (anche potenziale) dell'Ente, ovvero quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio, in termini non soltanto strettamente economici, per la Società.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata - per quanto rileva ai fini del D.Lgs. n.231/01 – alla repressione dei comportamenti colposi idonei a provocare la morte, a seguito di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato, e dunque, ai fini di cui al D.Lgs. n.231/01 gli amministratori, i direttori, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza
- Condotta incriminata: ai fini del D.Lgs. n.231/2001, causare la morte di una persona a seguito di violazione delle norme antinfortunistiche e

sulla tutela della salute sul lavoro

- Dolo: trattasi di reato colposo per il quale non occorre dolo

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

(fattispecie delittuosa finalizzata - per quanto rileva ai fini del D.Lgs. n.231/01 – alla repressione dei comportamenti colposi idonei a provocare lesioni personali, a seguito di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se:

- ⇒ dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ⇒ il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- ⇒ una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- ⇒ la perdita di un senso;
 - ⇒ la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
 - ⇒ la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.
- Soggetto attivo del reato: qualsiasi privato, e dunque, ai fini di cui al D.Lgs. n.231/01 gli amministratori, i direttori, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza
 - Condotta incriminata: ai fini del D.Lgs. n.231/2001, causare ad una persona una lesione, a seguito di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro

Allo specifico fine della prevenzione di entrambe tali ipotesi delittuose:

1. è fatto obbligo a chiunque di:
 - a. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico
 - b. rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza e di emergenza comunicate anche attraverso l'apposita formazione;
 - c. promuovere ogni iniziativa finalizzata a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società, minimizzando i relativi rischi
 - d. avvisare, ogni qual volta che si verifica un incidente od un infortunio sui luoghi di lavoro ad un lavoratore (anche appartenente a ditte esterne) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Direttore di Grossetofiere, i quali, effettuata un'accurata indagine sull'accaduto, invieranno la segnalazione all'Organismo di Vigilanza
2. è assolutamente vietato:
 - a. mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001
 - b. omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in caso di mutamenti organizzativi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;
 - c. omettere l'adozione di misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni – e non altri – possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - d. omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, nonché omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le

misure antinfortunistiche adottate possano causare rischi di danni all'ambiente esterno.-

1. ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, Grossetofiere ritiene di individuare le seguenti attività "a rischio":

- valutazione dei rischi
- predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- controllo ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione
- rispetto degli standard di legge negli acquisti
- gestione degli appalti
- informazione e formazione
- tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

1.1. Valutazione dei rischi

L'attività di individuazione e valutazione dei rischi deve essere svolta tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.

Detta valutazione, da formalizzarsi in apposito Documento di Valutazione dei rischi, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.

1.2. Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

Grossetofiere, in sinergia con il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà predisporre le misure di prevenzione e protezione ritenute più idonee per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (anche in relazione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso), effettuando nel tempo una valutazione delle misure adottate, anche sulla base della segnalazioni ricevute e dell'esito delle verifiche precedentemente svolte.

1.3. Controllo ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il supporto della Società, deve periodicamente procedere alla verifica delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione adottate, mantenendole costantemente aggiornate.

1.4. Rispetto degli standard di legge negli acquisti ed acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisto di beni o attrezzature si devono assicurare che ogni acquisto effettuato rispetti gli standard tecnico-strutturali previsti per gli stessi dalla legge, provvedendo alla acquisizione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (marchiati "CE", libretti di manutenzione, libretti d'uso, ecc.). Chiunque venga a conoscenza dell'utilizzo di materiali, macchinari, ecc. non a norma, è tenuto ad informare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Organismo di Vigilanza.

1.5. Gestione degli appalti all'interno di Grossetofiere

In caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, la società – in sinergia con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

1.6. Informazione e formazione

Le attività di informazione e formazione dei lavoratori sono svolte dalla società con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Chiunque venga a conoscenza del fatto che un lavoratore è stato destinato ad una mansione senza ricevere la formazione specifica necessaria, è tenuto ad informare il RSPP, il Datore di Lavoro e l'Organismo di Vigilanza.

1.7. Tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività

Ciascun soggetto coinvolto nel processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché della correlata attività di controllo in oggetto è tenuto all'archiviazione ed alla conservazione di tutta la relativa documentazione.-

2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) nell'ottica di prevenzione della commissione dei reati connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei destinatari, qualora riscon-

- trati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Direttore e aggiornamento del Modello.-

SEZIONE "F"

- REATI IN TEMA DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI -

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 duodecies ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") che prevede la possibile responsabilità amministrativa delle società in sede penale in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo all'ipotesi in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato.

1. ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a tale reato, Grossetofiere ritiene di individuare come attività "a rischio" quella di gestione del personale.

1.1. Gestione del personale

Allo specifico fine della prevenzione di tale ipotesi delittuosa, è compito della Società:

- a) verificare la regolarità del permesso di soggiorno dello straniero che intenda assumere;
- b) richiedere al lavoratore straniero di comunicare tempestivamente a Grossetofiere la revoca, l'annullamento e comunque ogni modifica al proprio permesso di soggiorno
- c) prendere nota della scadenza del permesso di soggiorno, così da poter tempestivamente richiedere al lavoratore straniero copia della richiesta di rinnovo del permesso
- d) interrompere il rapporto di lavoro con il lavoratore straniero, laddove questi non consegna la copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, dopo la sua scadenza

2. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione del reato indicato nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello

(Parte Generale e Speciale) nell'ottica di prevenzione della commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale al Direttore e aggiornamento del Modello.-

REATI CON RISCHIO SCARSO

SEZIONE "G"

**- REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE -**

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 24 bis ("delitti informatici e trattamento illecito dei dati", articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n.7, nell'art. 24 (relativamente alla c.d. "frode informatica") e nell'art. 25 novies ("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", articolo inserito della legge 23 luglio 2009 n. 99).

Tale norma prevede la possibile responsabilità amministrativa delle società in sede penale per le seguenti ipotesi delittuose:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- falsità relative a documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

L'art. 24 del medesimo D.Lgs. n.231/01 prevede la possibile responsabilità amministrativa delle società in sede penale, oltre che nei casi di truffa, malversazione ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni (come riportato nella sezione "A" del Modello), anche nel caso di reato di "frode informatica" (art. 640 ter c.p.)

L'art. 25 novies dello stesso D.Lgs. n.231/01 prevede, infine, la possibile responsabilità amministrativa delle società in sede penale per le seguenti ipotesi delittuose:

- diffusione di un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti telematiche (Art. 171 della Legge n. 633/1941)
- detenzione e uso di software "pirata" (art. 171 bis della Legge n. 633/1941)
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione o vendita di proprietà intellettuale (Art. 171 ter della Legge n. 633/1941)
- produzione, vendita o utilizzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171 octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633)
- mancata apposizione del contrassegno da parte della SIAE su ogni supporto contenente programmi opere protette dal diritto d'autore, ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno (Art. 181 bis, comma 2, della Legge n.633/1941).

1. ATTIVITÀ A RISCHIO

Possono ritenersi teoricamente a rischio – sebbene di grado scarso, per la specifica attività svolta da Grossetofiere nonché per le peculiarità della propria struttura organizzativa ed aziendale – le aree che intervengono nella gestione e nell'utilizzo del sistema informatico della Società.-

In relazione ai reati della presente sezione (e specificamente per le ipotesi di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, l'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore le seguenti attività), Grossetofiere ritiene di individuare come potenzialmente "a rischio" – sebbene con rischio di grado scarso, per la specifica attività svolta da Grossetofiere nonché per le peculiarità della propria struttura organizzativa ed aziendale – le seguenti attività:

- gestione dei sistemi hardware e degli applicativi software
- gestione di immagini, video e musica

In relazione a tali processi ed allo specifico fine della prevenzione delle predette ipotesi delittuose

a) tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gestione e manutenzione dei

sistemi hardware della Società devono provvedere all'archiviazione delle varie fasi del processo ed alla conservazione della relativa documentazione inerente

- b) l'installazione, la modifica e la disinstallazione di qualunque tipo di software nelle postazioni fisse e portatili e nei server è di esclusiva cura di tecnici appositamente incaricati dalla Società
- c) i tecnici coinvolti nelle attività di installazione, modifica e/o disinstallazione di software devono provvedere a rilasciare idonea documentazione di quanto effettuato, che la società deve provvedere ad archiviare
- d) è fatto divieto ai singoli utenti di installare software personale nelle postazioni fisse e portatili e nei server della società
- e) è fatto divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- f) è fatto divieto di utilizzare e/o copiare strumenti software senza averne la licenza;
- g) è fatto divieto di utilizzare e o copiare immagini, musica e video senza averne i diritti
- h) la pubblicazione sul sito internet di Grossetofiere, ed in generale l'utilizzo da parte della società di immagini, musica e video è consentita solo previa verifica da parte del Direttore e del Presidente sulla titolarità dei diritti d'autore e degli altri diritti

2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati previsti nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) nell'ottica di prevenzione della commissione dei reati in ambito dei reati informatici e relativi alla violazione del diritto di autore qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione e proposte di aggiornamento del Modello

SEZIONE "H"

- REATI AMBIENTALI -

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 undecies ("reati ambientali", articolo inserito a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 121/2011)

Ambiente, rifiuti ed inquinamento:

- art.452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)
- art.452-quater (disastro ambientale)
- art.452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente)
- art.452-octies (circostanze aggravanti)
- art.452-sexies (Inquinamento ambientale)
- art.137 D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (scarichi di acque reflue industriali)
- art.256 D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- art.257 D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (Bonifica dei siti)
- art.258 D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- art.259 D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (Traffico illecito di rifiuti)
- art.260 D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art.260 bis D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
- art.279 D.Lgs. 3.04.2006 n.152 (installazione esercizio abusivo di abilitamento)

Animali, vegetali ed habitat

- 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art.1 *legge 7 febbraio 1992, n. 150* (commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

1. ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a tali reati possono ritenersi teoricamente a rischio – sebbene di grado scarso, per la specifica attività svolta da Grossetofiere nonché per le peculiarità della propria struttura organizzativa ed aziendale – solo le attività che intervengono nella gestione dei rifiuti della Società.-

In relazione a tali processi ed allo specifico fine della prevenzione delle predette ipotesi delittuose

- a) la Direzione di Grossetofiere seleziona lo smaltitore ritenuto più idoneo allo smaltimento dei rifiuti della Società, assicurandosi – attraverso la verifica di tutte le autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti affidato a terzi – che tale selezione sia tale da evitare il coinvolgimento nell'eventuale compimento di reati in materia di gestione dei rifiuti
- b) i soggetti coinvolti nel processo devono garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo, rilasciando idonea documentazione di quanto effettuato, che la società deve provvedere ad archiviare
- c) tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità ambientale, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge in materia ambientale;
- d) i soggetti coinvolti nel processo devono gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti, partecipando agli eventuali programmi formativi in materia ambientale ed informando l'Organismo di Vigilanza nell'eventualità di fatti o comportamenti non in linea con le prescrizioni in materia ambientale

2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati previsti nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Grossetofiere ovvero compresi nel predetto Regolamento, oltre a quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) nell'ottica di prevenzione della commissione dei reati ambientali qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione e proposte di aggiornamento del Modello

REATI CON RISCHIO NULLO

SEZIONE "I"

- DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA -

Poiché per i delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94) Grossetofiere ritiene che il rischio della relativa commissione, tanto per i soggetti in posizione apicale quanto per i loro sottoposti, sia nullo, la presente sezione si limiterà ad elencare le principali fattispecie di reato, senza indicazioni di prescrizioni per la loro prevenzione.-

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”

Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

“chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per al-

tri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.-

SEZIONE "L"

- DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE -

Poiché per i delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228) Grossetofiere ritiene che il rischio della relativa commissione, tanto per i soggetti in posizione apicale quanto per i loro sottoposti, sia nullo, la presente sezione si limiterà ad elencare le principali fattispecie di reato, senza indicazioni di prescrizioni per la loro prevenzione.-

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta

da un terzo a due terzi”

Pornografia infantile (art. 600 ter c.p.)

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è

commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”

SEZIONE "M"

- REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO -

Poiché per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7) Grossetofiere ritiene che il rischio della relativa commissione, tanto per i soggetti in posizione apicale quanto per i loro sottoposti, sia nullo, la presente sezione si limiterà ad elencare le principali fattispecie di reato, senza indicazioni di prescrizioni per la loro prevenzione.-

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro

natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o

comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”

Sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 bis c.p.)

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”

INDICE

PREMESSA	2
PARTE INTRODUTTIVA.....	3
A. PRINCIPI GENERALI.....	3
B. INDIVIDUAZIONE DEI REATI E DELLE AREE SENSIBILI.....	4
REATI CON RISCHIO SUSSISTENTE.....	5
SEZIONE “A” – REATI CONTRO LA PA	5
• Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.).....	5
• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.).....	5
• Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n. 1 c.p.).....	6
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	6
• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)	7
• Concussione (art.317 c.p.).....	8
• Corruzione per un atto d’ufficio (art.318 c.p.).....	8
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.).....	9
• Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.).....	9
• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.).....	10
• Corruzione attiva (art.321 c.p.).....	10
• Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.).....	11
• Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.).....	11
1. ATTIVITÀ A RISCHIO.....	12
1.1. Gestione dei rapporti con Enti Pubblici per dichiarazioni, attestazioni, deposito atti e documenti, pratiche ecc.....	13
1.2. Gestione dei rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni.....	14
1.3. Gestione del processo di amministrazione del personale.....	14
1.4. Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza.....	15
1.5. Gestione delle trasferte.....	16
1.6. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali	16
1.7. Gestione degli acquisti.....	17
1.8. Gestione delle vendite.....	18
1.9. Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e uscita.....	18
1.10. Gestione delle immobilizzazioni.....	19
1.11. Gestione delle attività di marketing (es. sponsorizzazioni, ecc.).....	20
1.12. Gestione delle attività di recupero crediti.....	20
1.13. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.....	20
1.14. Gestione dei rapporti con enti organizzatori.....	21
2. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
SEZIONE “B” – REATI SOCIETARI.....	23
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	23
• Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	23
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	24
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).....	24
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	

• (art. 2628 c.c.).....	25
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	25
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	26
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	26
• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	27
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	27
• Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	28
• Abuso di informazioni privilegiate o insider trading (Art. 184 Dlg. 24/02/98 n.58).....	29
• Manipolazione di mercato (Art. 185 Dlg. 24/02/98 n. 58).....	29
1. ATTIVITÀ A RISCHIO.....	29
1.1. Gestione della immobilizzazioni materiali e immateriali.....	29
1.2. Gestione della contabilità ordinaria e predisposizione degli schemi di bilancio e delle altre comunicazioni sociali destinate all'esterno	30
1.3. Gestione dei rapporti con i Soci e con gli organi di controllo.....	30
1.4. Operazioni infragruppo, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse.....	31
1.5. influenza in assemblea dei soci.....	32
1.6. Gestione del ciclo contabile.....	33
2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
 <i>SEZIONE "C" – CORRUZIONE TRA PRIVATI.....</i>	 35
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	35
1. ATTIVITÀ A RISCHIO.....	36
1.1. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito ed assicurativi	36
1.2. Rapporti con i soggetti apicali e i dipendenti della Società.....	36
2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
 <i>SEZIONE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</i>	 38
• Ricettazione (art. 648 c.p.).....	38
• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).....	38
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).....	39
• Antiriciclaggio (art.648 ter 1 c.p.).....	39
1. ATTIVITA' A RISCHIO.....	40
1.1. Gestione degli acquisti e delle consulenze.....	40
1.2. Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita....	41
2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
 <i>SEZIONE "E" – REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</i>	 43
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	43
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).....	44
1. ATTIVITA' A RISCHIO.....	46
1.1. Valutazione dei rischi.....	46
1.2. Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.....	46
1.3. Controllo ed aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione.....	46
1.4. Rispetto degli standard di legge negli acquisti ed acquisizione di documen- tazioni e certificazioni obbligatorie di legge	46
1.5. Gestione degli appalti.....	47

1.6. Informazione e formazione.....	47
1.7 Tracciabilità e archiviazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.....	47
2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	47
SEZIONE "F" – REATI IN TEMA DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI.....	49
1. ATTIVITA' A RISCHIO.....	49
1.1. Gestione del personale.....	49
2. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	49
REATI CON RISCHIO SCARSO.....	51
<i>SEZIONE "G" – REATI INFORMATICI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE, DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....</i>	<i>51</i>
• Elenco dei relativi reati.....	51
1. ATTIVITÀ A RISCHIO.....	52
2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	53
<i>SEZIONE "H" - REATI AMBIENTALI.....</i>	<i>54</i>
• Elenco dei relativi reati.....	54
1. ATTIVITÀ A RISCHIO.....	54
2. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	55
REATI CON RISCHIO NULLO.....	56
<i>SEZIONE "I" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....</i>	<i>56</i>
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).....	56
• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).....	56
• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).....	57
• Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).....	57
<i>SEZIONE "L" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....</i>	<i>56</i>
• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).....	59
• Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).....	59
• Pornografia infantile (art. 600 ter c.p.).....	60
• Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).....	60
• Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.).....	60
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).....	60
• Tratta di persone (art. 601 c.p.).....	61
• Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).....	61
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).....	61
<i>SEZIONE "M" – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....</i>	<i>63</i>
• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).....	63
• Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).....	63
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).....	63
• Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.).....	64

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)..... 64
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)..... 64
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)..... 65
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)..... 65
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 bis c.p.)..... 66

INDICE..... 67